



This project is funded by the Justice Programme of the European Union (2014-2020)

NBF
Notaries
Beyond Frontiers

Partners



Associate partners



CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO



CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO



Il diritto dei regimi patrimoniali nel matrimonio in Italia

Notaio Ugo Friedmann, Milano

The content of this presentation represents the views of the author only and is his sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Regime patrimoniale legale italiano

Il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni (art. 159 del Codice Civile).

La comunione dei beni prevede l'esistenza di un patrimonio comune, di patrimoni propri e di una *comunione de residuo*.

I beni acquisiti dai coniugi durante il matrimonio, individualmente o congiuntamente, rientrano nel patrimonio comune, ad eccezione dei beni propri e dei beni che ricadono nella *comunione de residuo* (art. 177 del c.c.).



I seguenti beni fanno parte del patrimonio proprio :

- a. i beni acquisiti prima del matrimonio o prima dell'adozione del regime di comunione dei beni ;
- b. i beni acquisiti durante il matrimonio per donazione o successione, a meno che sia stato precisato nel documento autentico di donazione o nel testamento che i beni dovessero essere attribuiti al patrimonio comune ;
- c. i beni di uso strettamente personale di uno dei coniugi e i relativi accessori;
- d. i beni necessari a uno dei coniugi per l'esercizio della sua professione;
- e. i beni ricevuti a titolo di risarcimento di un danno, come pure qualsiasi pensione percepita per invalidità lavorativa parziale o totale;
- f. i beni acquisiti con denaro frutto di cessione o scambio di beni personali, a condizione che l'altro coniuge lo confermi

Affinché vengano esclusi dal patrimonio comune i beni indicati in c), d), f) –nel caso di beni immobili o mobili registrati nel registro di proprietà specifico e acquisiti durante il matrimonio-, l'esclusione deve essere dichiarata nell'atto di acquisizione e con la partecipazione dell'altro coniuge (art. 179 del c.c.).

I seguenti beni sono considerati facenti parte della *comunione de residuo*:

- Il frutto di un patrimonio proprio di uno dei coniugi e delle sue attività personali, a condizione che esista ancora al momento dello scioglimento della comunione dei beni [art. 177 lettere b) e c) del c.c.] ;
- I beni utilizzati per la gestione dell'azienda di uno dei coniugi, nel caso in cui l'azienda sia stata creata durante il matrimonio, e gli utili di un'azienda creata prima del matrimonio, a condizione che esistano ancora al momento dello scioglimento della comunione dei beni (art. 178 del c.c.).

Esistono ipotesi giuridiche in materia di attribuzione dei beni?

Salvo prova del contrario, i beni mobili sono considerati come facenti parte del patrimonio comune (art. 195 del c.c.).

I coniugi sono tenuti a redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, quando e come?

I coniugi non sono tenuti a redigere nessun inventario

Chi deve farsi carico dell'amministrazione dei beni? Chi ha diritto di disporre dei beni? Un coniuge da solo può disporre/amministrare i beni o è necessario il consenso dell'altro (per esempio se si tratti di disporre del domicilio dei coniugi)? Quali sono gli effetti del mancato consenso sulla validità di una transazione giuridica e sull'opponibilità a un terzo?

Il patrimonio comune può essere gestito individualmente dai coniugi. Tuttavia l'esecuzione di atti che eccedano l'ordinaria amministrazione e la conclusione di contratti che prevedano la concessione o l'acquisizione di diritti personali di godimento spettano ai coniugi congiuntamente. Allo stesso modo, il potere di rappresentanza in procedimenti giudiziari per le azioni di cui sopra spetta ai coniugi congiuntamente (art. 180 del c.c.).

Nel caso di beni mobili o immobili registrati in un pubblico registro, un eventuale atto di cessione (vendita o altro) concluso senza l'autorizzazione necessaria di una delle parti può essere annullato; il coniuge il cui consenso era necessario ha facoltà di avviare la relativa azione legale entro l'anno successivo al momento in cui viene a conoscenza dell'atto stesso e, in ogni caso, entro l'anno della data di trascrizione; in qualsiasi altro caso, il coniuge che agisca senza l'autorizzazione dell'altro è tenuto, su richiesta di quest'ultimo, a riportare il patrimonio comune nello stato in cui si trovava prima dell'esecuzione dell'atto o, laddove ciò non sia possibile, a versare una somma equivalente (art. 184 del c.c.).

Un coniuge non ha diritto di disporre della sua quota di patrimonio comune prima dello scioglimento legale del regime di comunione dei beni.



Nel caso in cui un coniuge si rifiuti di dare il proprio consenso o sia assente o impossibilitato, l'altro coniuge può ricevere l'autorizzazione del giudice a realizzare gli atti necessari (art. 181 e 182 del c.c.). Inoltre il giudice può escludere uno dei coniugi dalla gestione dei beni nel caso in cui questi li abbia male amministrati (art. 183 del c.c.). In caso di incapacità relativa o totale o di cattiva amministrazione di uno dei coniugi, il giudice può dichiarare la separazione giudiziaria dei beni, che rappresenta una delle ragioni di scioglimento del regime di comunione dei beni (art. 193 del c.c.). Per quanto riguarda il patrimonio proprio e la *comunione de residuo*, il proprietario potrà eseguire da solo tutti gli atti di gestione e di cessione (art. 185 del c.c.).

Non esistono disposizioni legali specifiche



PUBBLICITÀ DEL REGIME

Il regime legale, contrariamente ai regimi tradizionali, viene reso pubblico in maniera «negativa» ovvero nel senso che si presume e si considera opponibile a terzi in quanto mancanti annotazioni contrarie a margine del registro di matrimonio. I regimi tradizionali sono resi pubblici da un'annotazione a margine nel registro di matrimonio conservato negli archivi cartacei o elettronici dell'ufficio del registro di stato civile (art. 69 del D.P.R. n°396 del 03/11/2000).

Esistono uno o più registri di beni patrimoniali matrimoniali nel vostro paese?

Dove?

Oltre alla registrazione presso il registro dello stato civile, che determina l'opponibilità a terzi, in alcuni casi è necessaria la registrazione pubblica nel registro del catasto (art. 2647 del c.c.); tuttavia, secondo la dottrina prevalente, potrebbe avere la forma di un semplice avviso pubblico senza che ciò infici la sua opponibilità a terzi.

Quali documenti vengono registrati? Quali informazioni vengono registrate?

Le informazioni seguenti , tra le altre, devono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio conservato nel registro dello stato civile (art. 162 del c.c., art. 69 del D.P.R. 396/2000): la data del contratto, il nome del notaio che ha rogato il documento autentico, i dati delle parti del contratto o la scelta del regime di separazione, la scelta del diritto applicabile, il provvedimento giudiziario sullo scioglimento del matrimonio o la separazione giudiziaria dei beni. La richiesta di annotazione del contratto sarà introdotta dal notaio che ha rogato il documento autentico.

Come accedere alle informazioni nel registro? Chi ne ha facoltà?

Chiunque ha diritto di consultare il registro conservato presso l'ufficio dello stato civile.



Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?

La registrazione ha l'effetto di rendere il regime matrimoniale opponibile a terzi

Quali sono le conseguenze in caso di decesso di uno dei coniugi?

Il decesso di uno dei coniugi comporta lo scioglimento del regime patrimoniale con le conseguenze indicate al punto 5.1. Inoltre il coniuge superstite ha diritto di ricevere una quota del patrimonio del defunto secondo quanto previsto dalla legge sulla successione

Che cosa prevede la legge a proposito dei beni nel caso di unioni civili e di coppie di fatto?

Il regime di comunione dei beni si applica anche alle unioni civili, salvo il caso in cui i partner optino per un accordo sulla proprietà (e, come nel caso del matrimonio, hanno la possibilità di scegliere la separazione dei beni). La legge 76/2016 si applica anche alle unioni civili, alle disposizioni relative alle *successio ab intestato*, alla legittima, all'esclusione, al ricongiungimento familiare o alle convivenze. Il paragrafo 21 (Legge 76/2016) prevede che gli articoli in materia di *successio ab intestato*, legittima ed esclusione si applichino anche ai partner di unioni civili.

Il fondo patrimoniale

- ▶ Non si tratta di un "regime matrimoniale" ma di una convenzione matrimoniale che gli sposi possono stipulare per atto pubblico notarile alla presenza dei testimoni per mezzo della quale sottomettono determinati beni al regime di amministrazione proprio della comunione legale dei beni
- ▶ Normalmente la proprietà dei beni non viene trasferita, ma si crea un vincolo sui beni in caso di vendita o disposizione degli stessi
- ▶ Se ci sono figli minori nella maggior parte dei casi sarà necessaria l'autorizzazione del giudice per disporre dei beni
- ▶ Per contro i beni non possono essere aggrediti dai creditori degli sposi se non per debiti contratti "per i bisogni della famiglia"
- ▶ Questo istituto ha chiaramente la funzione di proteggere la casa familiare da aggressioni, ma purtroppo è stato impiegato come semplice mezzo di protezione patrimoniale ed è per questo che i giudici attualmente sono molto all'erta e sovente revocano il "fondo" e annullano la protezione se pensano che sia stato concepito unicamente come mezzo di protezione contro i creditori